Comune di
CANDELA
Assessorato all'urbanistica

PIANO COMUNALE DEI TRATTURI

ai sensi della LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2003, n. 29
"Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi"

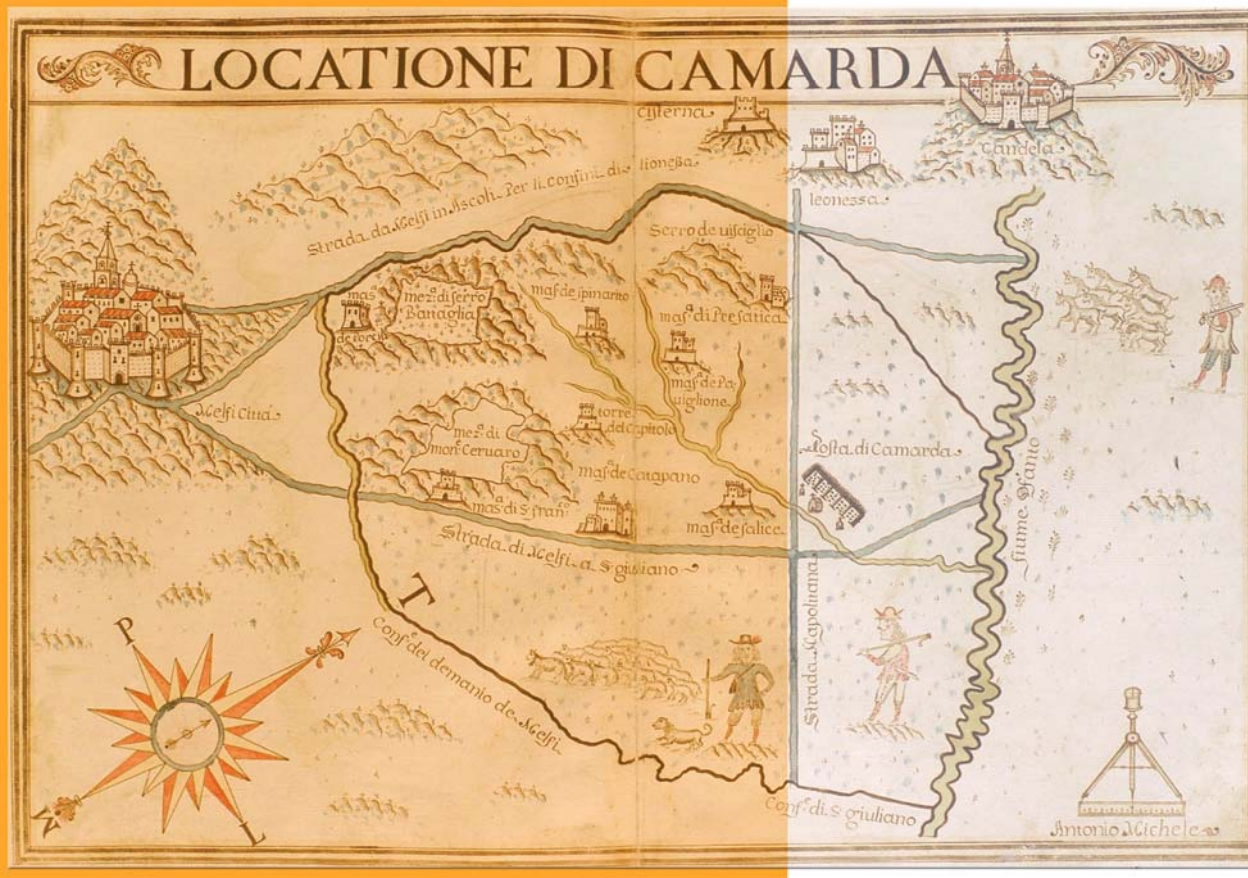

Il responsabile del settore tecnico

Ing. Beniamino Lamanna

Relazione di Piano

Consulenza ed elaborazione
VEGA sas
Via delli Carri, 48 - Foggia

Gruppo di progettazione

ARCH. ANTONIO DEMAIO

ING. FRANCESCO GRAMAZIO

Elaborazione dati

VEGA sas

Via delli Carri, 48

71100 Foggia

Tel. Fax 0881.580038

e-mail: info@cartografiaonline.it

RELAZIONE DI PROGETTO

INDICE

PARTE PRIMA 5
IL TERRITORIO NELLA STORIA 6
1.1 Inquadramento generale *6*
1.2 La comunità candelese *6*
1.3 Storia della transumanza *8*
1.5 L'organizzazione della transumanza di Montluber *9*
1.6 I Tratturi *9*
PARTE SECONDA 14
IL PIANO COMUNALE DEI TRATTURI 14
2.1 Introduzione *14*
2.2 Il regime di tutela *14*
2.3 La rete dei tronchi armentizi nel territorio candelese *16*
2.3.1 Il regio tratturo "Pescasseroli – Candela" (n. 7 – reintegrato) 16
2.3.2 Il tratturello Foggia - Ordona – Lavello (n. 37- non reintegrato) 18
2.3.3 Il tratturello Cervaro - Candela - Sant'agata (n. 38 – non reintegrato) 18
2.4 Il quadro dei vincoli *18*
2.4.1 Decreti Ministeriali 18
2.4.2 Disposizioni Regionali 20
2.5 Classificazione delle aree tratturali *23*
2.6 Individuazione delle aree tratturali *23*
2.7 Lo stato di fatto delle aree oggetto del Piano Comunale *24*
2.7.1 Il tratturo Regio "Candela – Pescasseroli" 24
2.7.2 IlTratturello "Foggia – Ordona –Lavello" n. 37 (non reintegrato) 26
2.7.3 Il Tratturello " Cervaro - Candela - Sant'Agata" n. 38 (non reintegrato) 26
2.8 Gli obiettivi generali e strategici del piano *26*
2.9 Il Piano Struttura *28*
2.10 Il Piano Normativo *30*
2.10.1 Articolazione del Territorio Tratturale 30
2.10.2 Indirizzi di trasformabilità delle aree di PERTINENZA del Piano 32
2.10.3 Indirizzi di trasformabilità delle aree ANNESSE del Piano 33
2.10.4 Autorizzazione degli interventi 33
2.11 Il Piano Finanziario *34*
2.11.1 Aree alienabili 34
2.11.2 Costo di alienazione 34
2.11.3 Procedura e norme di attuazione dell'alienazione 34
2.11.4 Reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione 35
2.12 Il Progetto di Piano *35*
2.12.1 Gli interventi strategici 35
2.12.2 Descrizione degli interventi 36
2.12.3 Costo degli interventi 36

Allegati

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI

Tav. 1A INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La Puglia e la sua rete Tratturale

Tav. 2A INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La provincia di Foggia e i Tratturi nel territorio Candelese

Tav. 3A IL PUTT/P PUGLIA

La vincolistica paesaggistica nel territorio di Candela - AMBITI TERRITORIALI ESTESI

Tav. 4A IL PUTT/P PUGLIA

La vincolistica paesaggistica nel territorio di Candela - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

Tav. 5A IL TRATTURO REGIO "Pescasseroli – Candela"

Uso e proprietà del suolo demaniale

Tav. 6A I TRATTURELLI "Cervaro-Candela-San'Agata" – "Foggia-Ordona-Lavello"

Uso e proprietà del suolo demaniale

Tav. 7A IL TRATTURO REGIO "Pescasseroli – Candela"

Stato di fatto e rapporto con la strumentazione urbanistica vigente

Tav. 8A I TRATTURELLI "Cervaro-Candela-San'Agata" – "Foggia-Ordona-Lavello"

Stato di fatto e rapporto con la strumentazione urbanistica vigente

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

Tav. 1P I TRONCHI ARMENTIZI

Le aree del Piano e il regime di tutela

Tav. 2P IL TRATTURO REGIO "Pescasseroli – Candela"

Gli indirizzi e la zonizzazione del Piano

Tav. 2P(bis) IL TRATTURO REGIO "Pescasseroli – Candela"

Tipologia di alienazione delle aree armentizie

Tav. 3P I TRATTURELLI "Cervaro-Candela-San'Agata" – "Foggia-Ordona-Lavello"

Gli indirizzi e la zonizzazione del Piano

Tav. 3P(bis) I TRATTURELLI "Cervaro-Candela-San'Agata" – "Foggia-Ordona-Lavello"

Tipologia di alienazione delle aree armentizie

Tav. 4P IL TRATTURO REGIO "Pescasseroli – Candela"

Il progetto di riqualificazione e valorizzazione

PARTE PRIMA

IL TERRITORIO NELLA STORIA

1.1 Inquadramento generale

Nel periodo che va dall'arrivo degli Aragonesi fino agli Spagnoli, la vitalità economica impressa alla parte meridionale della penisola dal sistema Svevo-Angioino viene man mano spegnendosi. In particolare il territorio pugliese si trova ad essere emarginata dai grandi circuiti marittimi e commerciali, in quanto, lo spostamento del traffico commerciale dall'Adriatico al Tirreno, e poi dal Mediterraneo all'Atlantico, ha modificato sostanzialmente il ruolo che aveva la Régione come testa di ponte verso l'Oriente. A peggiorare la situazione contribuì il ritorno offensivo della pirateria della potenza Turca che a partire dalla metà del XV secolo vengono resi sempre più insicuri gli approdi costieri. Il mare che sino a quel momento era stato veicolo privilegiato di scambi e di relazioni si trasforma in un pericoloso elemento di fronte a cui non resta che chiudersi e difendersi.

A tal necessità venne costruito un il sistema di torri sulle coste, di difesa e controllo e colmati addirittura alcuni approdi, riducendo notevolmente gli scambi commerciali con gli altri porti del Mediterraneo.

La perdita dal punto di vista economico, di una posizione strategica sul mare contribuisce, ha fatto sì che il sistema economico dei dominatori incentrassero le loro energie esclusivamente ad una politica tesa ad uno sfruttamento passivo delle potenzialità produttive e incentrata su un fiscalismo esasperato.

L'unico settore economico che si salva in questo contesto è proprio quello della pastorizia.

1.2 La comunità candelese

Il *Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli,* di Lorenzo Giustiniani illustra efficacemente la condizione possessoria dell'agro candelese sul finire del XVIII secolo.

Dalla descrizione erano evidenti due realtà: da un lato c'era una proprietà privata ristretta e limitata alle terre a coltura specializzata o che tali erano state in un passato più o meno remoto; dall'altro, invece, dei campi aperti dei territori soggetti al controllo della Dogana delle pecore di Puglia, del demanio feudale e di quello universale.

Quanto alle età più remote, risulta certamente più agevole soffermarsi sulle altre forme di possesso presenti sul territorio.

Del *castrum* di Candela si trovava, è vero, memoria in un atto di donazione citato dal Di Meo, con il quale nel 1107, il conte Guglielmo concedeva al monastero benedettino della Cava la chiesa di S. Angelo, posta fuori delle sue mura, le pertinenze della stessa e la "*potestà di tener ivi il mercato nel maggio, con esenzione di plateatico*".

A parte l'esplicita attestazione dell'esistenza del *castrum* all'inizio del XII secolo, l'esenzione dal

plateatico ivi riscosso e, soprattutto, la possibilità di tenere un mercato annuale presso la chiesa di S. Angelo, sono indizi di un'estrema vitalità della comunità candelese, il cui territorio veniva a costituire una sorta di punto nodale per gli scambi dell'area circostante.

Purtroppo anche nel caso di Candela, la documentazione risulta, poi, assai lacunosa, al punto da rendere difficile la individuazione degli stessi feudatari del luogo almeno fino all'età aragonese inoltrata.

Nell'ottobre del 1279 gli abitanti del "*casale*" di Candela risultano, però, obbligati a partecipare alla manutenzione del "*castrum S. Agathes*" insieme a quelli dei casali di S. Antonio, di Ascoli, di "*S. Petrus de Olibula*" e del monastero di S. Stefano "*in luncarico*".

Al 1496 risale, invece, l'infeudazione a Troiano Caracciolo, gran siniscalco del Regno.

I Caracciolo persero presto il beneficio feudale. Nel 1487 Ferrante privò, infatti, del feudo Sergianni Caracciolo, accusato di fellonia per aver partecipato alla congiura dei baroni. Candela fu allora concessa al principe d'Oranges "*in rinumerazione de' suoi servizi*". Devoluta alla Corona alla sua morte, nel 1531 fu assegnata in feudo ad Andrea Doria insieme ai feudi di Melfi, Forenza e Lagopesole. Con essi e con gli altri acquisiti successivamente dalla casata, andò a costituire quello che fu noto come lo "*stato*" di Melfi rimasto ai Doria fino all'eversione della feudalità.

Come spesso accadeva, a Candela i principi di Melfi avevano beni feudali e *burgensatici*. Di questi ultimi quello certamente più importante era costituito dalla masseria di Canestrello, il cui territorio attraversato dall'Ofanto, confinava con "i feudi" del vescovo di Ascoli ed era parzialmente soggetto alla giurisdizione della Dogana delle pecore di Puglia". A titolo feudale possedevano, invece, la quasi totalità dei territori comunali e su di essi riscuotevano un canone in natura, il "*terraggio*", nel caso fossero seminati. Ciò valeva anche per i territori della Serra concessi all'Università, ove fossero affittati per la coltura.

Come già sottolineava il Giustiniani, a partire dalla metà del XV secolo l'agro di Candela era, inoltre, in parte soggetto alla giurisdizione di una magistratura statale: la Dogana delle pecore di Puglia.

Questa, com'è noto, gestiva i vasti pascoli demaniali, destinati dalla Corona agli armenti transumanti provenienti soprattutto dagli Abruzzi e dal Molise. Per lo più ubicate nel Tavoliere le "*locazioni*" doganali occupavano aree più o meno vaste. non di rado a ridosso dei territori delle comunità locali. Tanto accadeva anche a Candela. Nel suo territorio ricadeva, anzi, uno dei "*passi*" di accesso al Tavoliere "*fiscale*", noto anche come lo "*Scaricaturo*" di Candela. Qui giungeva, inoltre, il Pescasseroli-Candela, uno dei tratturi principali utilizzati dai "*locati*" per i trasferimenti delle loro greggi dai pascoli estivi appenninici a quelli invernali della pianura pugliese e viceversa.

L'agro di Candela non era, però, interessato soltanto al passaggio degli armenti transumanti. Parte cospicua di esso era, infatti, utilizzato per i pascoli delle "*locazioni*" doganali. In particolare

nel tenimento della comunità candelese ricadevano i territori della "*posta*" di Tufara appartenente alla "*locazione*" di Feudo d'Ascoli, quelli della Correa di Candela che di quest'ultima era "*locazione aggiunta*", quelli delle "*poste*" denominate Canestrello nelle "*locazioni*" di Vallecannella e S. Giuliano. Tra gli "*erbaggi straordinari insoliti*" della Dogana erano, poi, annoverati: la difesa "*delle Coste*", quella dell'Isca di S. Maria appartenenti all'Università e i cosiddetti "*piani delle serre*" che il principe Doria aveva lasciato ai candelesi dietro corresponsione di un canone annuo. A ciò aggiungasi che i territori del demanio universale denominati "Pianomorto" e "Pietralunga e Coste di S. Marco" erano utilizzati quali "*riposo*" delle "*locazioni*" di Corleto, Feudo d'Ascoli, Ordona, Vallecannella e Salpi.

1.3 Storia della transumanza

Il fenomeno della transumanza, che ha inciso in modo determinante l'assetto fisico del nostro territorio, ha rappresentato, fin dai tempi più remoti una via obbligata per le greggi allevate nelle zone montane. A causa dalla presenza della neve nei mesi invernali, che impediva il pascolo degli erbaggi, i pastori erano costretti a cercare posti più caldi dove spostare i propri greggi di pecore.

L'istituzione della Regia Dogana, voluta da Alfonso V d'Aragona, figlio adottivo di Giovanna II regina di Napoli, impose che le aree adibite fino ad allora quasi esclusivamente a colture, andarono a perdere una grossa fetta della loro estensione territoriale, in favore della pastorizia.

In questo periodo si decise di incentivare e regolamentare, attraverso il perfezionamento della cosiddetta "*mena delle pecore*", un nuovo complesso costituito da una rete di tracciati denominati "*Tratturi*" di discrete dimensioni, 60 passi corrispondenti a 111,60 m, ben organizzata e distribuita sul territorio fino alle zone più a Sud della provincia Barese, del Tarantino ed estese anche su una buona fetta del territorio Salentino, facilitando lo spostamento delle grandi gregge,ed agevolandone le soste, negli spazi denominati "*riposi*".

Con la nomina di Francesco Montluber a capo della Dogana, la sede operativa, dopo una fase iniziale nella città di Lucera, nel 1447, veniva collocata definitivamente nella città di Foggia. La presenza di questo sistema ha portato nelle casse del Regno delle Due Sicilie un congruo introito di denaro, dimostrandosi il più valido supporto per lo sviluppo ed il sostentamento delle comunità locali, tanto che la sua "estinzione" è riconducibile al 1806.

Sfruttare il più favorevole clima Pugliese, nei confronti delle Régioni limitrofe, assicurò la possibilità alle greggi provenienti dall'Abruzzo, Campania, Molise e Lucania, foraggio e acqua nei periodi più duri dell'anno, nei mesi invernali che vanno dalla fine dell'autunno alle più calde giornate primaverili, e per il Regno la possibilità per parecchi secoli di controllare, organizzare e tassare i movimenti sulla rete tratturale e gestirne il mercato dei prodotti che da esso ne deriva attraverso un sistema di Fiere locali. Era in queste occasioni che i capi in esubero ed i prodotti

del latte che in questi mesi si erano lavorati, venivano venduti in queste che risultavano le più importanti e grandi fiere del contesto storico del meridione.

Ad incentivare la transumanza vie erano una serie di benefici di cui fruivano gli addetti ai lavori, benefici consistenti in: esenzione dai dazi di attraversamento sulle pertinenze di qualsiasi feudatario; ridotti costi di acquisto per le provviste alimentari e per il sale (allora di grande valore); delegazione di rappresentanti che esercitava la difesa dei loro interessi nei confronti *"dello Sovrano"*; il privilegio di sottrarsi alla giurisdizione ordinaria, esplicata differentemente dai feudatari e dallo Stato, per essere giudicati esclusivamente dal Tribunale della Dogana.

La scomparsa da secoli della Transumanza, ha lasciato una serie di segni ancora presenti sul territorio costituiti da quella rete di tracciati che costeggiavano e molte volte attraversavano con bracci di dimensioni meno estese le città.

Chiaramente le testimonianze in Capitanata sono più numerose in quanto fulcro della Dogana, ubicata a Foggia, anzi sarà proprio in questi luoghi che la pastorizia perdurerà anche dopo l'estinzione della Regia Dogana, fino ai giorni nostri con ovvie restrizioni dei territori ad esse dedicata.

1.5 L'organizzazione della transumanza di Montluber

Dall'anno 1500 la Regia Dogana di Foggia, che ne aveva definito una Propria struttura operativa, governata dalla supervisione di Montluber, fu in grado di quantificare, con meticolosità, le superfici da adibire a pascolo e quelle da impiegare per le coltivazioni stabilendo, inoltre, sia i percorsi per potervi pervenire: tratturi, tratturelli e tratturelli comunali e viottoli o bracci di collegamento, sia la configurazione delle Locazioni stabili, delle poste, e dei riposi di sosta nel viaggio.

1.6 I Tratturi

Il termine "*tratturo*" fu usato per la prima volta intorno al 1480, in epoca aragonese. Esso deriva, probabilmente, da "*tractoria*", con cui si denominava tra i Romani il privilegio di far uso di strade pubbliche. Scopo principale dei tratturi fu di servire al passaggio delle greggi che, con l'arrivo dell'autunno, dai monti venivano condotte a svernare nei ricchi pascoli del Tavoliere per poi ritornare, con l'approssimarsi della bella stagione, nei luoghi d'origine dando vita a quella periodica trasmigrazione del bestiame, per lo più ovino, che va sotto il nome di "*transumanza*".

Consuetudine antichissima e diffusa fra tutti i popoli dell'area mediterranea (ma, per intensità del fenomeno, l'Italia fu seconda solo alla Spagna), alla transumanza erano interessate cinque Régioni dell'Italia meridionale: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Lucania, sebbene la maggiore migrazione del bestiame si registrasse tra l'Abruzzo e il Tavoliere, con diramazioni ai monti del Matese, al Gargano, alla piana di Metaponto e del Salento.

I tratturi hanno, dunque, rappresentato per secoli il solo mezzo di trasmissione di una cultura e di una civiltà pastorale che non trovano riscontro in nessun'altra parte d'Italia.

Fabbricato adibito alla conta delle pecore

Non si è in grado di stabilire quante e quali fossero nella più remota antichità le vie della transumanza. E probabile che, inizialmente, esse non camminassero su percorsi ben tracciati, almeno fino a quando il flusso armentizio non ebbe raggiunto una tale consistenza da richiedere vie prestabilite ed agevoli.

Sull'esempio della "*mesta*" o "*meseta*" spagnola, anche nel Mezzogiorno d'Italia la pastorizia venne sistematicamente organizzata e favorita con l'istituzione della "*Regia Dogana per la Mena delle pecore in Puglia*", voluta da Alfonso I d'Aragona, nel 1446.

L'accesso ai tratturi avveniva attraverso i "*passi*", posti all'inizio di ogni tratturo qui i "*locati*" (i pastori iscritti nei registri della Dogana) dovevano dichiarare ai "*cavallari*" il numero delle pecore possedute sulla base del quale poi si sarebbe pagata la "*fida*" (canone annuo per l'uso dei pascoli) e sarebbe stato attribuito il pascolo necessario, previo rilascio della "*passata*", l'autorizzazione che dava il diritto all'entrata nel tratta fissata per tutti il 15 ottobre.

La rete tratturale era molto complessa, ma semplice allo stesso tempo: dai tronchi principali, i tratturi, che rappresentavano le direttrici della transumanza, si diramavano i "*tratturelli*", di minore estensione ed aventi, per lo più, funzioni di smistamento; da essi, infine, si distaccavano i cosiddetti "*bracci*", che collegavano più tratturelli. Adiacenti ai tratturi, in prossimità dei corsi d'acqua, si stendevano i "*riposi*", vaste piane erbose, dove le greggi potevano sostare fino a tre notti.

I tratturi principali erano 15, per una estensione complessiva di 1360 chilometrì, di solito prendevano i nomi del paese di origine e destinazione, con il loro maggiore sviluppo in pianura in quanto era necessario immettere nei pascoli del Tavoliere le innumerevoli greggi provenienti dai monti, formando quattro grandi diramazioni. Tutti i tratturi erano larghi non meno di 60 passi napoletani, corrispondenti a 111,11 metri. Non essendo recintati, venivano delimitati lungo il percorso da termini lapidei su cui erano scolpite le lettere R.T. (Régio Tratturo).

Il tratturo più lungo era quello che collegava l'Aquila a Foggia; il più corto era il tratturo S. Andrea-Biferno, di soli 27 chilometri. Gli altri tre importanti tratturi erano quelli che collegavano rispettivamente Foggia a Celano (Km 207), Candela a Pescasseroli (Km 211) e Lucera a Castel di Sangro (Km 127).

I tratturelli erano in tutto 60 ed erano larghi fino a 37 metri; i bracci, in numero di 11, avevano una larghezza di circa 10 passi napoletani (pari a 18,50 metri).

I riposi principali erano 8: il più esteso era quello soprannominato del Saccione, situato tra i fiumi Trigno, Biferno e Fortore; in seguito ne vennero aggiunti altri, cosiddetti "*particolari*", per distinguerli dai primi, riposi "*reali*" o "*principali*".

Fino all'epoca aragonese, la più "felice" per i pastori, i tratturi non furono sottoposti ad alcuna precisa regolamentazione, per cui niente e nessuno tutelava gli interessi dei pastori e controllava le usurpazioni perpetrate dai feudatari. Questi allargavano abusivamente i confini delle terre poste sotto la loro tutela a discapito delle aree destinate ai tratturi ed ai riposi, vietando il passaggio delle greggi su di esse, se non dietro pagamento di forti gabelle.

Con l'istituzione della Dogana la monarchia aragonese, sensibile alle numerose lagnanze dei pastori, ordinò che i tratturi fossero ampliati e tentò di arginare le usurpazioni dei baroni facendo loro pagare dal fisco una tassa per il passaggio delle greggi sulle loro terre.

Ma gli abusi non ebbero fine, sebbene nel corso dei secoli si procedesse più volte alla reintegra delle aree tratturali. Ogni reintegra consisteva nella misurazione, accompagnata o meno dalla redazione di piante, di parte o di tutti i territori tratturali del Tavoliere. Tale compito veniva affidato dalla Dogana a personale specializzato, gli "*agrimensori*" o "*compassatori*".

Scopo delle reintegre era, dunque, di recuperare quelle aree primitivamente occupate da tratturi o da riposi e poi abusivamente messe a coltura, trasformate in parchi, boschi, mezzane o su cui erano sorte costruzioni.

Ogni reintegra era preceduta da un bando, con cui si portavano a conoscenza i modi ed i tempi dell'operazione e si indicavano le pene da comminare ai trasgressori.

La prima generale reintegra che permise la misurazione di tutti i fondi del Tavoliere fu eseguita, per ordine del viceré Toledo, dal reggente Francesco Revertera, tra il 1548 ed il 1551. Essa, però, riguardò solo marginalmente i tratturi, di cui si occupò di fissare la larghezza a non meno di 60 passi napoletani, pari a 111,11 metri.

Negli anni 1574-1576 fu effettuata una reintegra per ordine del Régio doganiere Fabrizio de Sangro, dato in febbraio 1574 ed un'altra negli anni 1599 e 1600, per ordine dell'uditore della Dogana Lelio Ricciardi, dato il 10 dicembre 1599.

L'Uditore partecipò di persona alla ricognizione, verificando i tratturi di Celano e di Aquila, non anche quello di Pescasseroli.

Furono individuate le varie usurpazioni, ma non furono apposti i titoli lapidei, giacchè per ordine

del viceré conte di Lemos tutta l'operazione venne sospesa e gli atti già formati trasmessi a Napoli, al Collaterale.

Nell'anno 1601 fu effettuata una nuova reintegra per ordine del presidente della regia Camera della Sommaria Pietro Antonio Mastrillo. Nei mesi di aprile e maggio 1601 venne completata la reintegra avviata dall'uditore Ricciardi e fu provveduto alla titolazione di tutti i tratturi, riportandoli all'antica misura di 60 trapassi.

A chiusura del proprio incarico il Mastrillo, con bando del 24 maggio, ordinò a tutte le autorità dei luoghi prossimi ai tratturi di vigilare sulla conservazione dei titoli di pietra e di impedire ogni occupazione dei tratturi, colpita non più con pene corporali, ma solo con sanzioni pecuniarie.

La reintegra eseguita negli anni 1611 e 1612 dal credenziere Gianluigi Corcione ed altri ufficiali della Dogana, per ordine del duca di Vietri, fu seguita, nell'anno 1645, da quella del reggente Fabio, Capece Galeota, duca della Regina, con la ricognizione e titolazioni della maggior parte dei tratturi dagli Abruzzi alla Puglia.

Per ordine sovrano del 23 dicembre 1649, nel 1651 fu diretta una nuova reintegra da Ettore Capecelatro, marchese di Torella e governatore doganale, con l'ausilio di numerosi collaboratori.

In seguito a tale operazione, ultimata nel 1656, furono disegnate per la prima volta, anche se in modo impreciso, le piante di diversi tratturi, ad opera dell'agrimensore Giuseppe di Falco.

Nella stessa occasione si tentò di effettuare la reintegra del tratturo di Terra d'Otranto, operazione che però dovette essere sospesa per l'opposizione dei sindaci di Matera, Altamura e Gravina.

Per ordine dell'imperatore Carlo VI, nel 1712 l'avvocato fiscale Alfonso Crivelli ed il credenziere Domenico Freda reintegrarono, tra l'altro, l'intero tratturo Aquila-Foggia, le cui piante furono disegnate dall'agrimensore Giacomo di Giacomo di Bisegna. La legge del 21 maggio 1806, istituendo la Giunta del Tavoliere, le faceva carico, tra l'altro, di aver cura dei tratturi e di eseguirne la reitegra. Quando alla Giunta subentrò il duca della Torre, amministratore generale del Tavoliere, questi affidò a vari ufficiali, l'operazione della reintegra iniziata nel dicembre 1809, che riguardò prima tutti i tratturi, tratturelli e riposi in territorio pugliese, con l'esclusione di quelli che da Candelaro conducevano nei demani del Gargano e San Giovanni Rotondo e poi, tra il 1810 e il 1812, dei tratturi abruzzesi.

Dopo il ritorno dei Borboni, l'amministrazione e la reintegra dei tratturi furono di competenza della Commissione istituita con reale rescritto del 29 novembre 1815.

La legge sul Tavoliere del 13 gennaio 1817 dedicò ai tratturi e alla loro reintegra gli articoli 53-57, mentre quella del 25 febbraio 1820, istitutiva di una seconda camera aggiunta al Consiglio d'Intendenza di Capitanata, attribuì a questa Camera le controversie riguardanti i tratturi ed anche l'incarico della reintegra.

Nel 1826, per il decreto del 9 ottobre, Nicola Santangelo, intendente di Capitanata e commissario civile del Re con i poteri dell'*alter ego,* ricevette l'incombenza di provvedere al più presto alla

reintegra dei tratturi. Le relative operazioni durarono molti anni: il braccio di tratturale che collegava il tratturo Foggia-Cerignola con la tenuta di Tressanti fu reintegrato nel 1838 dall'incaricato Tommaso de Seriis; il tratturo che dal Ponte della Tittola portava a Palmori, in tenimento di Lucera, fu reintegrato addirittura nel 1843 dall'incaricato Pasquale Balestrieri.

Le piante dei tratturi reintegrati, per la maggior parte, furono disegnate dal geometra Michele lannantuono e riunite in unico atlante di grande formato tutte quelle che si riferivano ad un solo tratturo.

Con decreto 14 dicembre 1858, n. 5439 si ebbe l'approvazione di un regolamento sui tratturi che conteneva nuove norme sulla loro amministrazione, accentrata a Foggia presso la Direzione del Tavoliere e l'Intendente di Capitanata. L'amministrazione unica dei tratturi cessò con la legge 26 febbraio 1865, n. 2163 ed il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 23 marzo 1865, n. 2211, con cui ebbe fine il sistema del Tavoliere. Per l'art. 23 di quel regolamento la conservazione dei tratturi e dei riposi fu affidata alle Direzioni delle Tasse e del Demanio delle varie province interessate (Aquila, Teramo, Chieti, Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza, Bari, Lecce), ma gli effetti di questa disposizione non furono positivi.

Moltiplicatesi le occupazioni ed i disordini tratturali, già nel 1868 si cominciò a parlare della necessità di una nuova generale reintegra, ma le necessarie norme di esecuzione si ebbero solo nel 1875, con circolare del Ministero delle Finanze, in data 18 aprile. Le operazioni di reintegra, affidate all'amministrazione forestale (per cui si ebbe una Direzione di Reintegra dei Regi tratturi presso l'Ispettorato Forestale di Foggia), cominciarono verso la fine del 1875 ed ebbero termine nel 1884. L'anno seguente l'Ispettorato Forestale trasmise all'Intendenza di Finanza di Foggia tutte le carte relative alla reintegra.

In seguito, i suoli dei tratturi continuarono ad essere usurpati e messi a coltura o occupati anche da centri abitati in espansione. Nel 1908 fu costituito il Commissariato per la reintegra dei tratturi, con il compito di procedere alla misurazione e, quindi, alla alienazione delle aree tratturali ancora disponibili, ad eccezione dei 4 tratturi più importanti.

Attualmente, la superficie tratturale a disposizione delle pochissime greggi transumanti che, ancora oggi, sebbene con mezzi meccanici, vengono a pascere nel Tavoliere risulta essere di circa 1500 ettari, per una lunghezza di circa 3000 chilometri.

PARTE SECONDA

IL PIANO COMUNALE DEI TRATTURI

2.1 Introduzione

La lenta ed inesorabile decadenza del sistema che condusse lo Stato ad estromettere, a piu' riprese, dalla rete dei tratturi porzioni consistenti di terreno alienandoli ai privati,(la cosiddetta sdemanializzazione che si inseriva in una procedura di *"liquidazione conciliativa",* a seguito della quale tutti i suoli originariamente facenti parte del demanio armentizio e ritenuti non piu' necessari o utilizzabili per i bisogni dell'industria armentizia furono *"declassificati"* per essere legittimamente ceduti ai privati), portò come conseguenza occupazioni improprie e diffuse usurpazioni con complesse e laboriose operazioni di reintegra. Questa situazione venne sanata alla fine degli anni '70, quando il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali affermò a presidio delle valenze archeologiche, storiche e culturali *la rete tratturale della Régione del Molise*. Con il D.M del 22.12.1983 finalmente tale tutela veniva estesa anche alla Puglia e alle altre Régioni, ma ormai la progressiva decadenza del sistema di percorsi armentizi era giunta ad un punto tale che la lunga vicenda sulla definizione dell'assetto vincolistico non trova alcun riscontro né nella pianificazione urbanistica comunale, né nella coscienza cittadina, che non riconosce a quei territori particolari valenze culturali, identitarie o antropiche.

La stessa documentazione dell'Archivio della Dogana di Foggia, presenta delle lacune informative circa lo stato del territorio nelle varie epoche, che sebbene ci fossero state diverse reintegre nel 1489, 1492, 1508, 1516, 1533, e nel 1548, in cui si evidenziavano usurpazioni commesse ai danni delle terre a pascolo da parte dei massari di campo, queste non erano descrittive e molto spesso corredate da disegni poco attendibili. Infatti, fino al 1650 - anno della "reintegra Capecelatro" tutte le reintegre furono descrittive e non corredate da planimetrie. Successivamente, e fino a tutto l'ottocento, la gran parte delle reintegre fu dotata di un'ampia parte grafica. A differenza degli altri Regi Tratturi, quello di Pescasseroli-Candela non venne interessato dalla Reintegra del Capecelatro, ma bensi da successive reintegre caratterizzate da ricche relazioni descrittive e corredate da precise planimetrie dei confini con l'identificazione degli usurpatori dell'areatratturale. A titolo di esempio - e con specifico riferimento al territorio di Candela - si ritiene, dunque, utile qui analizzare la reintegra del 1875, realizzata a norma di una circolare del Ministero delle Finanze del 18 Marzo 1875.

2.2 Il regime di tutela

I dati forniti dalla cartografia storica sono travasati nelle scelte del presente Piano Comunale e pervadono, ad ogni livello, il dettaglio della progettazione - insieme alle informazioni rinvenienti dal quadro di riferimento storico. Pertanto, l'intreccio fra progetto e storia è inestricabile e dà senso e spessore alle scelte d'intervento, creando una corretta azione di governo delle

trasformazioni territoriali.

Già nella sovrapposizione degli strumenti urbanistici territoriali a diversa scala, i Tratturi non sono stati mai considerati "invarianti di assetto" del territorio, nè sono mai emersi dubbi sulla titolarità delle aree e sui vincoli. Solo negli ultimi anni si è fatta strada una nuova consapevolezza tendente a inserire le aree tratturali nel "quadro dei valori territoriali condivisi" con l'obiettivo di integrare la loro valorizzazione e fruizione con le dinamiche dello sviluppo territoriali. Così in questo constesto "l'adempimento facoltativo" previsto dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 20.03.1980 per la redazione del Piano Quadro Tratturi, è divenuto realtà obbligatoria con la Legge Régionale n. 29 del 23.12.2003, "*è fatto obbligo ai Comuni, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge*". In particolare, il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:

a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;

b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

E' stato, però, necessario passare attraverso una lenta e complessa operazione di ricostruzione della memoria e dell'identità intorno alle labili testimonianze del passato per consentire al Comune di decidere il piu' giusto equilibrio tra conservazione, riqualificazione e trasformazione delle aree territoriali connessi alla civiltà della transumanza.

La redazione del PCT si è trasformata in una difficile operazione di costruzione di nuovi rapporti tra i vari strumenti di pianificazione, tra pianificazione paesistica Régionale, pianificazione comunale. Questo tentativo di rendere il PCT collaborante con tutti gli altri strumenti pianificatori, ci ha obbligati a risolvere problemi di incomunicabilità e conflittualità tra diversi enti a vario titolo preposti alla tutela dei Tratturi, mediante un processo di copianificazione e concertazione che ha consentito di superare faticose incertezze e "querelle" giuridiche al fine di costruire un terreno di incontro interdisciplinare. In questo modo il processo di ricognizione e delimitazione del territorio tratturale, della precisa individuazione del bene vincolato direttamente e del suo intorno, degli spazi per le fruizioni visuali, per la tutela della sua vulnerabilità ambientale si è trasformata in un'occasione di iniziative di riscoperta, fruizione e valorizzazione di quei luoghi ma soprattutto in una opportunità per regolamentarne l'uso.

2.3 La rete dei tronchi armentizi nel territorio candelese

2.3.1 Il regio tratturo "Pescasseroli – Candela" (n. 7 – reintegrato)

Dalla planimetria allegata si evincono molto bene alcuni elementi del territorio che caratterizzeranno il futuro piano comunale; questi segni e luoghi della memoria diverranno la struttura del piano con il principale obiettivo del recupero dell'identità storico-funzionale.

Il Fiume San Gennaro

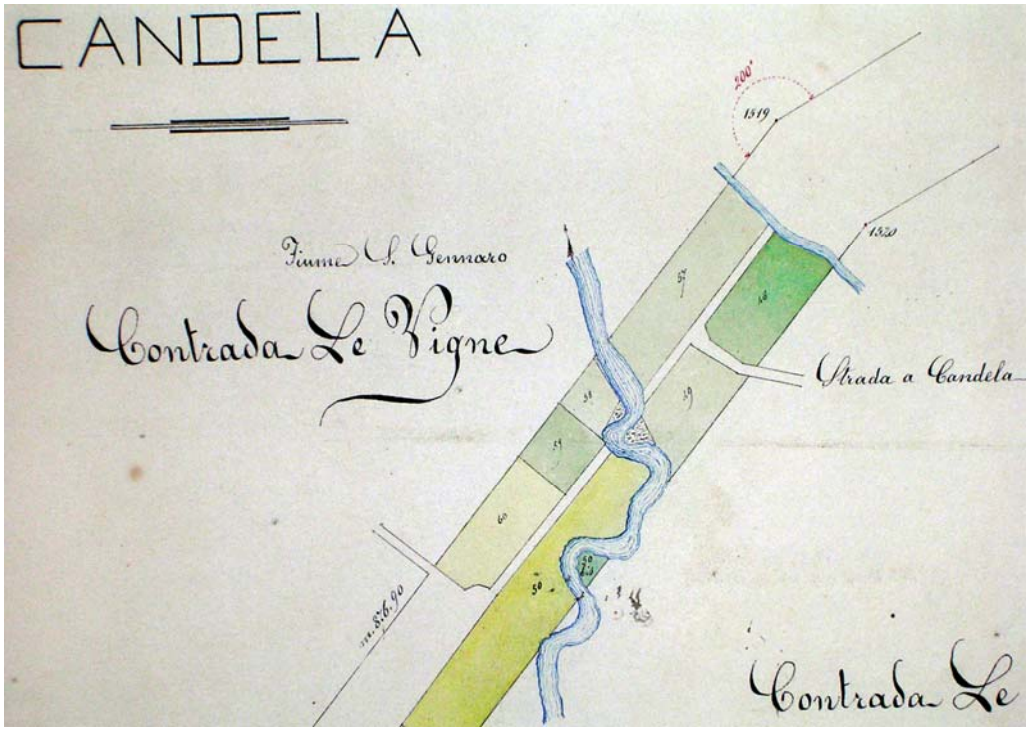

Da sempre il Torrente San Gennaro ha rappresentato un ostacolo naturale che le numerosi greggi dovevano attraversare per risalire verso gli Abruzzi. La sua naturale morfologia costituita, principalmente da terreno argilloso, ha subito nel corso dei secoli numerose modificazioni tali da condizionare l'attraversamento degli armenti spesso costretti ad invadere proprietà private e coltivazioni adiacenti, pagando un illecito dazio agli usurpatori terrieri di turno.

Lo Scaricatoio

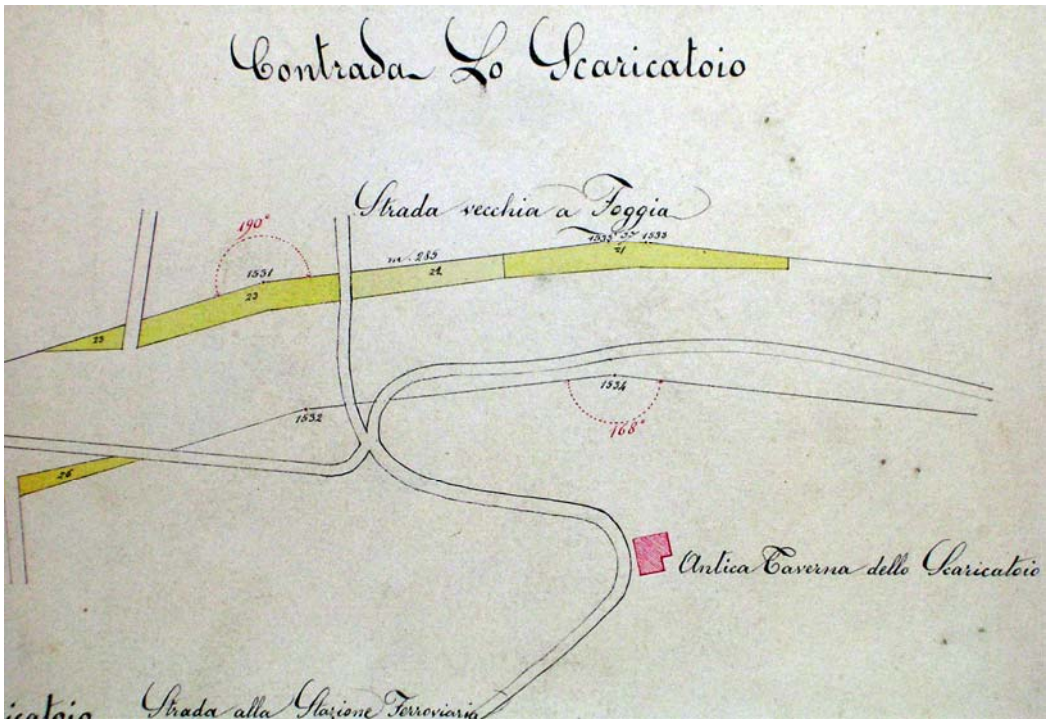

La struttura denominata "lo Scaricatoio" ha avuto un ruolo di nelle attività di commercio legate alla transumanza. Infatti già dalla rappresentazione dello lannantuono (fine dell'800), si evince che la struttura era adibita a luogo di incontro e scambi commerciali (Taverna). Oggi, la perdita di funzionalità, causata sia dalla presenza di infrastrutture territoriali che hanno modificato i ruoli funzionali, che dalla tipologia di attività commerciale caratterizzata dal trasporto su gomma, potrà essere recuperata attraverso l'attribuzione di un ruolo connettivo tra la città di Candela e il polo intermodale costituito dalla stazione ferroviaria e dal casello autostradale.

Il Pozzo di S. Mercurio

Definito da sempre definito come il luogo in cui terminava giuridicamente il Régio Tratturo, oggi conserva intergra la sua struttura, grazie alla localizzazione dello stesso in una Masseria denominata "Riposo" il cui nome rafforza il ruolo che ha avuto nel corso della storia della Transumanza, il pozzo di S. Mercurio, ossia un luogo terminale di riposo e abbeveraggio del bestiame che vi transitava.

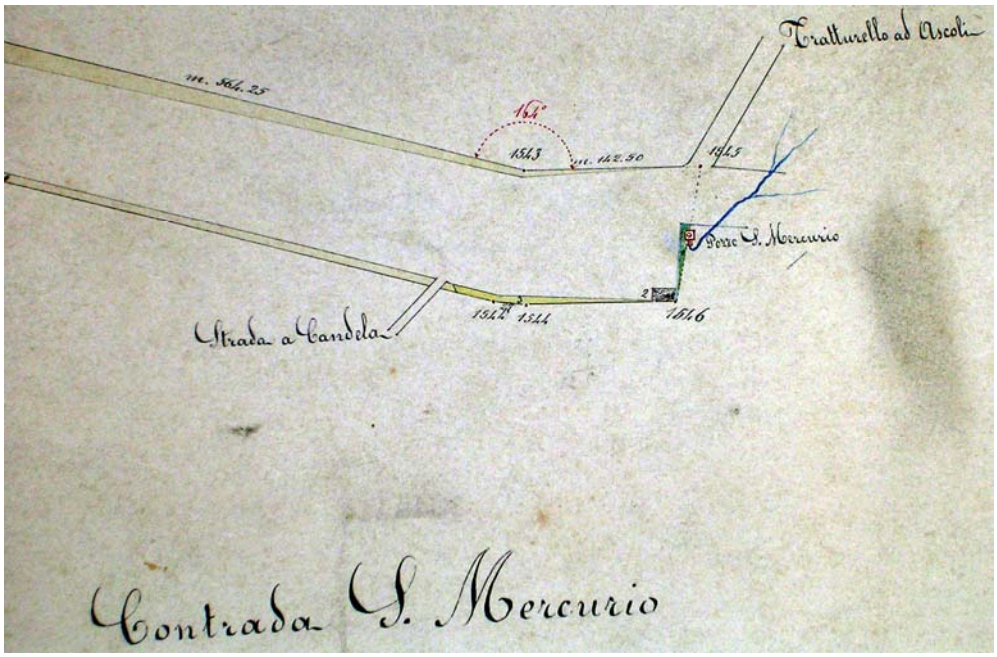

2.3.2 Il tratturello Foggia - Ordona – Lavello (n. 37- non reintegrato)

Originariamente largo 10 passi (18,50 metri), questo tronco armentizio interessa il territorio candelese nella parte più prossima al Fiume Ofanto del tracciato prossimo al Fiume Ofanto e è limitrofo ad alcuni insedimenti rurali individuati come "poste" ed in particolare nei pressi della "Posta Farascuso". La prima parte del tratturello coincide con il tracciato della S.P. n. 91, una seconda parte coincide con il tracciato di una strada vicinale, mentre nella parte finale coincide una parte di territorio riportato in catasto in proprietà private in parte utilizzato come territorio agricolo produttivo ed in altra parte come territorio agricolo non produttivo.

2.3.3 Il tratturello Cervaro - Candela - Sant'agata (n. 38 – non reintegrato)

Originariamente largo 10 passi napoletani (18.50 metri), oggi il suo tracciato è stato completamente occupato dalla strada intercomunale, che partendo da Borgo Cervaro e collocandosi al lato del Calaggio, opposto al Tratturo Regio, incontra quest'ultimo alle pendici del Centro Abitato di San'Agata di Puglia. In particolare il tracciato veniva utilizzato per condurre le greggi dalla Locazione del Cervaro fino alla Piana di Borgineto nel comune di Sant'Agata, per poi proseguire lungo il Regio Tratturo fino agli Abruzzi.

2.4 Il quadro dei vincoli

2.4.1 Decreti Ministeriali

Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 15.6.1976

Il D.M.dichiara che "*tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra pertinenza, quali risultano dalla documentazione giacente presso il commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939 n.1089 sulla tutela*

delle cose di notevole interesse storico, artistico e archeologico". In particolare il Decreto si basa sulla considerazione del **"notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare economica e culturale"** attribuito alla rete dei tratturi, quale diretta testimonianza di strade formatesi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione legate alla pastorizia e perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico. Tale rete, rappresenta il più imponente monumento della storia economica e sociale di quei territori interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti, tra pascoli montani e pascoli di pianura, le quali hanno reso in epoche remote interdipendente e complementare l'economia dell'Appennino abruzzese-molisano a quello delle pianure Appule.

Successivamente considerata la estensione geografica e la rilevanza urbanistica del sistema tratturale si rese necessaria una progressiva estensione e approfondimento del regime di tutela, secondo i seguenti essenziali altri Decreti:

Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 20.3.1980

Il D.M. stabilisce che:

- Art.1. "*I suoli siti nell'ambito della Regione Molise appartenente alla rete dei Tratturi, di proprietà di altri Enti, oltrechè dello Stato, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939 n.108* " ; che "*Gli interventi che non comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale sono autorizzati dalla locale Soprintendenza archeologica... Per le opere di interesse pubblico, in caso di provata necessità, la locale soprintendenza può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale; può inoltre autorizzare allineamenti al margine del tracciato tratturale limitatamente a palificazioni per condotte elettriche, telefoniche e similari*";
- Art.2. "*Per gli interventi che comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale il Soprintendente riferirà con dettagliata relazione al Ministero che esprimerà il proprio avviso in merito"*;
- Art.4. Il quale prevede che "*i comuni che alla data del 15 giugno 1976 avevano subito un'espansione che ha determinato una occupazione di fatto di suolo tratturale hanno facoltà di presentare un PIANO QUADRO-TRATTURO unitatamente ad aree tratturali già impegnate in misura prevalente da interventi edilizi. Questo dovrà prevedere la perimetrazione definitiva delle predette aree e il loro utilizzo secondo la normativa vigente per i perimetri urbani".*

Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983

Il D.M del 1983 modifica e integra i due precedenti decreti ritenendo "*necessario assicurare la tutela integrale dei Tratturi in quanto tali beni hanno una continuità geografica oltre che storica e culturale*", stabilisce che "*Oltre i singoli Tratturi siti nell'ambito della Regione Molise, anche quelli del Territorio della Regione Abruzzo, della Régione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono sottoposti a tutte le disposizioni*

contenute nella legge 1.6.1939 n. 1089 (...)"

- Art. 1. "*Gli interventi di qualsiasi natura sul suolo tratturale, sono soggetti alle disposizioni previste nel D.M. 20.3.1980*";
- Art. 2. Si ricorda che quest'ultimo Decreto estende anche a tutte le Régioni interessate dalla rete tratturale quanto disposto per il Molise dal D.M. 20.3.1980;
- Art. 4. Il quale prevede "*la facoltà per i Comuni di presentare un PIANO QUADRO TRATTURO limitatamente ad aree tratturali già impegnate da interventi edilizi*".

2.4.2 Disposizioni Regionali

Piano Urbanistico Territoriale Tematico – Paesaggio (Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000)

Con l'entrata in vigore del P.U.T.T./Paesaggio è stata affermata la rilevanza paesistica della rete tratturale estesa oltre che alla larghezza impegnata dal vincolo archeologico diretto anche alle aree confinanti. Tale estensione ulteriore del regime di tutela, deciso dalla Régione Puglia sulla base di una ricognizione necessariamente approssimativa del territorio Régionale, è comunque suscettibile di revisione da parte dell'Amministrazione comunale in fase di adeguamento del PRG al P.U.T.T. attraverso un riconoscimento dettagliato del territorio tratturale e delle aree contermini. L'iter di tale operazione di adeguamento del P.diF. previsto dagli artt. 5.06 e 5.07 delle NTA del PUTT prevede un processo di individuazione e delimitazione del territorio tratturale, della sua precisa suddivisione in base al bene direttamente vincolato e alle aree di contorno necessarie per la tutela delle visuali e della vulnerabilità del luogo.

Il sistema tratturale è disciplinato da un complesso apparato di norme definito dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P della Regione Puglia.

In particolare il P.U.T.T. riconosce tra gli elementi strutturanti il territorio, il "*sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativi", il* quale distingue tra i suoi componenti i *"Percorsi della transumanza e tratturi" (art.3.04).* Il PUTT chiarisce con elencazioni e rappresentazioni cartografiche indicative (gli atlanti) la semplice localizzazione dei percorsi tratturali inserendoli tra i "*Vincoli e segnalazioni architettonici- archeologici"* della serie n. 5 degli atlanti. In particolare per quanto riguarda le "definizioni" assunte dal PUTT/PBA, i percorsi armentizi sono inseriti nell'ambito delle "zone archeologiche" (art. 3.15), in quanto si tratta di "*... beni culturali archeologici vincolati ai sensi della legge 1089/39...*".

Per quanto riguarda le "prescrizioni di base" del PUTT in riferimento alle zone archeologiche prevedono un duplice regime di tutela relativo a:

a) Area di pertinenza

Essa è costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico; viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b) Area annessa

E' costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità che di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva; essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di **cento metri**;

Alle ***aree di pertinenza*** dei percorsi tratturali sono applicabili gli indirizzi di tutela degli *"ambiti territoriali estesi"* di valore eccezionale "**A**" (art. 2.02 punto 1.1), in essi devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale attraverso la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e rispettate le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art.3.05.

Alle ***aree annesse*** sono applicabili gli indirizzi di tutela degli *"ambiti territoriali estesi"* di valore distinguibile "**C**" (art. 2.02 punto 1.3), in essi devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica e rispettate le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2003, n. 29 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi"

Con l'entrata in vigore della suddetta legge regionale i tratturi, in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, vengono conservati al demanio armentizio regionale di cui all'articolo 1 della Legge Regionale del 9 Giugno 1980, n. 67 e costituiscono il "*Parco dei tratturi della Puglia*".

Ai sensi della presente legge i Comuni hanno l'obbligo, nel cui ambito territoriale ricadono tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il piano comunale dei tratturi, anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del ministro 23 dicembre 1983, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il piano, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, deve individuare e perimetrare:

a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico--culturale;

b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

Il Piano Comunale dei Tratturi (PCT) ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della

vigente normativa Regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P. di F.), inoltre apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.

Il PCT definisce una regolamentazione appropriata in funzione di due ordini di interesse:

1) Per le aree tratturali di interesse archeologico

I tronchi tratturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione.

2) Per le aree tratturali prive di interesse archeologico

I tronchi tratturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), a domanda, previa delibera di Giunta Regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono rispettivamente alienati:

a) a favore degli enti locali con il vincolo permanente di destinazione;

b) a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il prezzo della vendita è così stabilito:

a) per i suoli urbanisticamente tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non migliorato, determinato dalla Commissione Provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;

b) per i suoli tipizzati diversamente dalla lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione Regionale di valutazione già operante e istituita ex articolo 10 della Legge Regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro destinazione urbanistica.

c) Gli immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure dell'articolo 27 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio della prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.

La vendita dei beni oggetto della presente legge, comunque, s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite.

Per l'attuazione del PCT, la Giunta Regionale, per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente legge, ha istituito, ai sensi della Legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7, quale struttura incardinata nell'Assessorato agli affari generali - Settore demanio e patrimonio, l'Ufficio demanio armentizio, fissandone la sede in Foggia, così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 67/1980. Quest'Ufficio demanio armentizio avrà competenza sull'istruttoria dei Piani Comunali dei Tratturi, sull'istruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione e sulla vigilanza e la tutela dei Parco al pari dei soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. 67/1980.

2.5 Classificazione delle aree tratturali

Come già chiarito dalla suddetta legge regionale il PCT deve individuare e perimetrale definitivamente le aree tratturali secondo le seguenti tipologie:

a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico-culturale;

b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

2.6 Individuazione delle aree tratturali

La mancanza di documentazione ha reso necessario, per la redazione del presente studio, operazioni di recupero della cartografia disponibile, effettuare diversi sopralluoghi per valutare le reali condizioni di conservazione e di uso delle aree facenti parte sia del Regio Tratturo che dei Tratturelli presenti nel tenimento di Candela, eseguire un copioso rilievo fotografico, capace di evidenziare i caratteri rilevanti dei percorsi e gli elementi di disturbo che ne sviliscono l'immagine. Solo cosi è stato possibile ricostruire il quadro conoscitivo della rete tratturale locale come descritta nella planimetria in scala 1/500.000 fornita dall'Ufficio del Demanio di Foggia e costituita da:

1. Tratturo Regio **Pescasseroli - Candela** (n. 7 – reintegra del 1880)

Per le analisi di dettaglio sul **Tratturo Regio Pescasseroli - Candela** è stata utilizzata come cartografia di base la ricognizione delle proprietà demaniali riportata dall'Ufficio del Demanio di Foggia sulle mappe catastali in scala 1:4000 (agg. 1997) e il rilievo aerofotogrammetrico della città di Candela in scala 1:2000 (agg. 2001).

I parametri descrittivi del tratturo sono:

Lunghezza complessiva: km 211,139

Tenimento di Candela: Km 7,260

Larghezza normale: 111 mt

2. Tratturello **Foggia – Ordona – Lavello** (n. 37 – non reintegrato)

La situazione documentale che riguarda detto tratturello non consente una sua precisa individuazione, né la sua effettiva consistenza, stante il fatto che non risulta essere mai stata effettuta alcuna reitegra al demanio armentizio e che, quindi, l'unica documentazione cartografica disponibile è quella in scala 1/500.000 esistente presso l'Ufficio del Demanio di Foggia denominata "Carta dei Tratturi" redatta nel 1952, le cui indicazioni, a loro volta, sono state utilizzate per la formazione del PUTT.

Dal confronto della documentazione innanzi illustrata, e la cartografia posta a base delel analisi di dettaglio si è potuto constatare che il tracciato del tratturello coincide in parte con

il tracciato della S.P. n. 91, di una strda vicinale comunale ed in altra parte con terreni di proprietà privata.

I parametri descrittivi del tratturo sono:

Lunghezza complessiva: km 60,211

Tenimento di Candela: Km 2,660

Larghezza normale: 27,75 mt

Larghezza di fatto: 8 mt

3. Tratturello **Cervaro - Candela - Sant'Agata** (n. 38 – non reintegrato)

Anche per detto tratturello e per le stesse considerazioni l'unica documentazione cartografica disponibile è quella in scala 1/500.000 esistente presso l'Ufficio del Demanio di Foggia denominata "Carta dei Tratturi" redatta nel 1952, le cui indicazioni, a loro volta, sono state utilizzate per la formazione del PUTT.

Dal confronto della documentazione innanzi illustrata, e la cartografia posta a base delle analisi di dettaglio si è potuto constatare che i tracciati dei tratturelli coincidono sostanzialmente con i percorsi di una strada vicinale comunale.

I parametri descrittivi del tratturo sono:

Lunghezza complessiva: km 40,939

Tenimento di Candela: Km 2,730

Larghezza normale: 27,75 mt

Larghezza di fatto: 8-14 mt

2.7 Lo stato di fatto delle aree oggetto del Piano Comunale

2.7.1 Il tratturo Regio "Candela – Pescasseroli"

Il tracciato del Tratturo Regio, per la parte che interessa il territorio Candelese, ha inizio a nord-ovest, dal confine comunale con Rocchetta Sant'Antonio proseguendo verso sud-est, attraversa il territorio di Candela lungo le pendici del colle su cui sorge il Centro Abitato, per continuare sino al confine con il territorio di Ascoli Satriano ad est. Il Tracciato del Tratturo Regio, che interessa in parte anche il territorio del Comune di Ascoli Satriano per una lunghezza di Km. 7,300, termina con un caposaldo fisico di una notevole rilevanza storico monumentale consistente nelle strutture del "Pozzo di S. Mercurio". In proposito è da evidenziare che nella cartografia della reintegra redatta da IANNANTUONO il territorio comunale di Candela comprendeva pienamente anche le strutture del citato pozzo.

Per una migliore descrizione dello stato dei luoghi attraversati dal Tratturo, il tracciato, cha ha larghezza pari a mt. 111,10 ed una lunghezza complessiva di Km. 7,300, è stato suddiviso in tre unità ambientali:

a) Unità ambientale n.1: consiste nella parte di tratturo che si estende, per una lunghezza di Km.

1.8 dal confine con Rocchetta Sant'Antonio al torrente San Gennaro (affluente del torrente Calaggio);

b) Unità ambientale n. 2: consiste nella parte di tratturo che si estende, per una lunghezza di Km.3 dal torrente San Gennaro alla stazione ferroviaria di Candela;
c) Unità ambientale n. 3: consiste nella parte di tratturo che si estende, per una lunghezza di Km. 2.5 , dalla stazione ferroviaria di Candela al "Pozzo di S. Mercurio" al confine con Ascoli Satriano.

Unità ambientale n. 1

Nel suo complesso questa unità è caratterizzata da un andamento orografico assolutamente pianeggiante, con la presenza quasi esclusiva di coltivazioni agricole di tipo estensivo, tranne per la parte adiacente al torrente dove sono presenti coltivazioni arboree di tipo olivetato, inoltre, non sono presenti fabbricati di varia natura. Del tracciato tratturale sono visibili alcuni allineamenti evidenziati dalle diverse forme di coltivazione, mentre come fruibilità, è presente una strada rurale di piccola larghezza (circa 4 mt) utilizzata per l'accesso ai fondi.

Unità ambientale n. 2

Questa unità è la più complessa sia dal punto di vista dell'occupazione dei suoli ma anche dal punto di vista della varietà di uso del suolo. Partendo dal torrente San Gennaro, l'area tratturale è inizialmente occupata da coltivazioni arboree di tipo olivetato, per poi continuare con altre di tipo estensivo fino alla strada provinciale n. 101 che collega Candela a Sant'Agata di Puglia. Da questa strada fino alla stazione ferroviaria, l'area tratturale e attraversata da un susseguirsi di intrecci infrastrutturali costituiti dall'Autostrada A16, dal casello autostradale, dalla Strada Regionale n. 1 "Pedesubappennica", dalla Strada Statale n. 557 "Superstrada Foggia – Candela – Melfi" e da una serie di attraversamenti (già presenti in epoche remote) di strade di servizio comunali e provinciali. L'individuazione dell'uso del suolo è strettamente legata all'individuazione degli esatti allineamenti del tracciato tratturale, che, nelle aree prossime al torrente sono risultate di difficile interpretazione a causa della presenza del torrente, che, nel corso dei secoli ha continuamente modificato il percorso del proprio alveo nonché all'assetto morfologico dei luoghi limitrofi.

Unità ambientale n. 3

Anche questa unità come la prima presenta una situazione morfologica completamente pianeggiante, ossia terreni adibiti esclusivamente a coltivazioni estensive cerealicole. Per quanto riguarda la dimensione e gli esatti allineamenti, occorre precisare che l'ultima parte del tracciato interessa, per una profondità di mt..1.200 anche il territorio del Comune di Ascoli Satriano.

Il PTC, al fine di non rimanere monco di una conclusione sia formale che fisica, pianifica l'ambito tratturale nella sua interezza, ovvero interessa anche il "Pozzo S. Mercurio", ubicato in agro del Comune di Ascoli Satriano, che rappresenta il "caposaldo terminale del "Tratturo Pescasseroli –

Candela" la cui sistematizzazione al di fuori del piano comunale di Candela non avrebbe alcuna logica ragione.

2.7.2 IlTratturello "Foggia – Ordona –Lavello" n. 37 (non reintegrato)

Il tracciato è stato individuato come coincidente con una unica unità ambientale, nel piano indicata come n. 4: consiste nella strada vicinale che collega alla stazione di S. Nicola di Melfi e che si estende, per una lunghezza di mt. 2.500, dalle Poste Camerelle al Fiume Ofanto attraversando la posta Farascuso.

Il tronco armentizio individuato interessa la parte a Sud-Est del territorio comunale, interseca una serie di strade rurali ed insieme a queste ultime consente l'accessibilità ai fondi agricoli adiacenti. In riferimento agli allineamenti delle coltivazioni e delle particelle catastali si può affermare che il tracciato sostanzialmente conserva ancora il suo andamento originale tranne che in prossimità del Fiume Ofanto, che per la natura geomorfologica del territorio attraversato a subito diverse modificazioni. L'uso del suolo del territorio di questa unità è caratterizzato dalla presenza esclusiva di ambiti agricoli con coltivazioni cerealicole.

2.7.3 Il Tratturello " Cervaro - Candela - Sant'Agata" n. 38 (non reintegrato)

Il tracciato è stato individuato come coincidente con una unica unità ambientale, definta con il n. 5: il tronco armetizio suddetto coincide con la strada vicinale "Tufarelle", che si estende, per una lunghezza di mt. 3.800, dalla Masseria Giarnera Grande al "Torrente Carapelle", attraversando il "Fosso Tufara".

Il tracciato individuato interessa la parte a Nord-Ovest del territorio comunale, interseca una serie di strade rurali ed insieme a queste ultime consente l'accessibilità ai fondi agricoli adiacenti. In riferimento agli allineamenti delle coltivazioni e delle particelle catastali si può affermare che il tracciato sostanzialmente conserva ancora il suo andamento originale tranne che in prossimità del torrente Carapelle, che per la natura geomorfologica del territorio attraversato a subito diverse modificazioni. L'uso del suolo del territorio di questa unità è caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di ambiti agricoli con coltivazioni cerealicole ad esclusione delle aree dell'originario tratturello che sono costituite o da strade interpoderali o da ambiti agricoli non produttivi.

2.8 Gli obiettivi generali e strategici del piano

Il PCT del Comune di Candela è il risultato di una pianificazione avviata a partire dalle indicazioni della L.R. n. 29 del 23 dicembre 2003 e resa coerente con le indicazioni del PUTT mediante l'introduzione della specifica disciplina paesistica nel Programma di Fabbricazione. Lo studio, pur regolamentando la totalità dei percorsi armentizi ricadenti nel territorio di Candela, per motivi strategici e di opportunità, ha concentrato gli indirizzi strategici di valorizzazione dei tronchi armentizi all'area del Regio Tratturo. Il PCT dunque perimetra e localizza le aree direttamente vincolate, definisce gli indirizzi di salvaguardia.

Nel suo complesso il Régio Tratturo è caratterizzato da un andamento orografico pressoché pianeggiante, le sue aree sono state profondamente compromesse da trasformazioni infrastrutturali, in quanto, sfruttando la proprietà demaniale delle aree tratturali, sono state realizzate urbanizzazioni primarie quali strade, canali, manufatti, elettrodotti, acquedotti tanto da concentrare su di esse specifiche strategie di promozione ambientale e paesaggistica.

Ovviamente sono state individuate non solo le aree ricadenti nell'area compromessa da infrastrutture viarie, ma anche quelle ricadenti nelle zone agricole, in modo da non isolare dal contesto il bene da tutelare, ma anzi valorizzarlo nella sua qualità intrinseca della continuità, in quanto lungo il percorso sorgono manufatti che il Piano Comunale individua come elementi di valorizzazione e mitigazione dell'impatto. Questi approfondimenti conoscitivi hanno condotto ad una articolazione in tre zone (A, B, C) ciascuna delle quali possiede un diverso grado di trasformabilità, di godimento e tutela. Questa operazione di zonizzazione costituisce il nucleo centrale del processo di pianificazione e salvaguardia del Regio Tratturo nel territorio di Candela. Con essa si tenta una ricomposizione delle differenti situazioni e dei caratteri archeologici-paesaggistici del territorio tratturale che vengono sintetizzati, delimitati cartograficamente e normati. E' evidente che dopo l'approvazione risulterà *più efficace* il sistema dei vincoli in quanto la localizzazione, la perimetrazione e la graficizzazione delle aree tratturali consente un maggior controllo del territorio sia nella fase di pianificazione generale, che in quella di attuazione della strumentazione urbanistica vigente.

Il PCT viene redatto proprio con la precisa missione di costituire un **ambito di tutela attiva** del territorio comunale interessato dai Tronchi Armentizi, missione declinata secondo una serie di obiettivi strategici da perseguire con *azioni e limitazioni* definite dalle norme del PCT. Gli obiettivi riguardano, da una parte la conservazione dell'integrità, il miglioramento della visitabilità e della leggibilità dei tracciati tratturali, tale da ottenere, attraverso il recupero delle residue testimonianze, un riuso compatibile del sedime tratturale ottenuto attraverso funzioni di potenziamento del sistema del verde e dei percorsi pedonali e ludici. Gli interventi previsti dalle norme hanno un grado di definizione diversificato, alcuni di questi sono precisati in dettaglio e quindi hanno una operatività immediata, altri affidano alla elaborazione dei piani attuativi previsti dal Programma di Fabbricazione la definizione di dettaglio e quindi il loro grado di operatività e fattibilità. Risulta, quindi, un processo di pianificazione diviso in più momenti, da una parte il Piano Comunale dei Tratturi a cui spetta la definizione generale della forma del territorio tratturale, la sua delimitazione e la sua articolazione interna, dall'altra una serie di piani di attuativi (coerenti con lo strumento urbanistico generale vigente e con le azioni e limitazioni del PCT), diversi per struttura e ambito di intervento, a cui spetta la definizione di dettaglio.

Sotto il profilo procedurale il PCT ha valenza di Piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa Regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico

generale vigente (PdF). Inoltre, apporta le necessarie modificazioni al PUTT-P, così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 dello stesso PUTT-P, rilevando il livello di interazione con gli altri ambiti territoriali distinti.

2.9 Il Piano Struttura

Il progetto del territorio tratturale deve interpretare in un sistema unico le esigenze dell'insediamento antropizzato e dell'ambiente, conservando le relazioni tra i vari elementi del paesaggio e del sistema insediativi-infrastrutturale. Questa impostazione implica che le strategie di utilizzazione delle risorse del territorio tratturale devono garantire la permanenza dei valori ambientali, la valutazione del loro grado di trasformabilità e le misure per la loro conservazione. L'impianto progettuale è schematicamente riassumibile nel modo seguente:

Direttive del progetto:

- Costituzione di un ambito territoriale di tutela attiva dei Tronchi Armentizi;

Obiettivi:

- conservazione dell'integrità delle residue testimonianze;
- miglioramento della visibilità dei tracciati dei tronchi armentizi ed in particolare del Régio Tratturo;
- definizione ad un uso compatibile del sedime tratturale.

Azioni:

- realizzazione di un Museo della civiltà della transumanza nella struttura denominata "lo Scaricatoio" previo accordo con l'Ente Provincia;
- costituzione di un sistema di percorsi pedonali e ludici;
- rafforzamento del sistema urbano del verde attrezzato e della Visibilità Culturale e Turistica dei Tronchi Armentizi;
- costituzione di un terminal di autobus e parcheggi con l'obiettivo di ottimizzare l'accessibilità da e verso l'autostrada.

Pianificazione

- suddivisione del territorio tratturale in tre ambiti di piano;
- creazione di fasce di rispetto;
- divieti di modificazione degli assetti orografici attuali;
- controllo e recupero degli interventi edilizi;
- individuazione di un'area a servizi pubblici integrati per il traffico
- inserimento di un'area multifunzionale;
- realizzazione di piste ciclabili;
- pianificazione di nuova viabilità ed accessibilità (parcheggi).

La possibilità di conservare le labili testimonianze dei tracciati tratturali passa inevitabilmente attraverso la loro *visitabilità e leggibilità.* Attualmente i segni sottili sul territorio che rendevano leggibile il tracciato tratturale *(elementi lapidei, muri a secco, il fiume d'erba in alcuni periodi dell'anno, ecc.)* oggi sono scomparsi, nascosti a causa dell'uso agricolo ed invasività delle infrastrutture stradali. Per questo il PCT sottolinea la necessità di rendere *"visibile" il* patrimonio tratturale, utilizzando essenze arboree di alto fusto e termini lapidei *(totem realizzati in pietra sbozzata);* le prime per marcare i bordi del Tratturo Régio e segnalarne la consistenza, gli altri per definire l'andamento e i confini legittimi di proprietà del tracciato tratturale. Inoltre si utilizzano essenze arboree di medio fusto *(per creare zone d'ombra e per mascherare i detrattori delle qualità ambientali)* e arbusti di essenze mediterranee (siepi e cespugli *per perimetrare i percorsi ciclabili e pedonali).* Le essenze arboree previste nel PCT *(cipressi, pini, tigli, alloro, rosmarino),* resistono bene all'inquinamento; *(si ricorda che buona parte del tracciato tratturale coincide con le attuali infrastrutture viarie e ferroviarie)* potranno essere modificate a seguito delle progettazioni particolareggiate, sulla base di considerazioni specifiche e con il contributo di esperti botanici.

Cippo di delimitazione del Tratturo Regio

Altro problema del PCT è quello di rendere praticabile l'intero tracciato tratturale per una fruizione ludica attraverso un sistema di percorsi pedonali e ciclabili. Per questo motivo il PCT propone la realizzazione di percorsi informativi (*un gazebo informativo che diventi un punto di riferimento per i fruitori dei tracciati tratturali e pannelli informativi didattici contenenti indicazioni, ricostruzioni grafiche essenziali per comunicare con i visitatori*) integrati con il Museo della Storia dei Tratturi localizzato presso lo "Scaricatoio" *(previo accordo con la provincia)* dove si potranno prevedere opere d'arte, arredi urbani e giochi per bambini che in vario modo fanno riferimento alla transumanza. Per i percorsi saranno previste pavimentazioni in acciottolato di fiume posati in opera secondo le usanze locali e saranno delimitati da siepi e da essenze arboree di medio fusto per garantire zone d'ombra nel periodo estivo. Lungo gli stessi percorsi saranno garantite le zone di sosta costituite da un'area acciottolata a forma di piazza, da sedili in pietra, attrezzate con contenitori porta rifiuti e fontane di acqua potabile dove i fruitori potranno rinfrescarsi e riposarsi.

Nelle aree del percorso tratturale non interessate da interventi di *"arredo urbano", il* PCT prevede:

a) Per le aree definite agricole dal piano verranno utilizzate a coltivazione erbose, ad esempio pascolo, seminativo. In questo modo i tracciati tratturali potranno riprendere il loro antico carattere perduto nel tempo;

b) Nelle aree interstiziali della fascia tratturale occupata dalle principali infrastrutture stradali e ferroviarie, verranno realizzate delle aree di sosta e informative collegate da una pista ciclabile, che partendo dalla stazione ferroviaria collega gli *info-point* adiacenti al casello autostradale fino ad attraversare il torrente San Gennaro e proseguire fin oltre il confine comunale;

c) Infine, la parte di area tratturale compresa tra la stazione ferroviaria ed il limite comunale con Ascoli Satriano, verrà destinata in parte ad infrastrutture esistenti (STE) quale quella del consorzio agrario ed in parte a seminativo (E2).

2.10 Il Piano Normativo

2.10.1 Articolazione del Territorio Tratturale

Secondo quanto proposto dalla normativa di riferimento sui **Tratturi** il Piano Comunale definisce il perimetro dei *territori tratturali* e la loro articolazione interna in *ZTO* ciascuna delle quali possiede un diverso grado di trasformabilità, di godimento e tutela.

La perimetrazione dei Territori Tratturali e delle relative Pertinenze regolamentate dal presente PCT sono state individuate e perimetrale secondo le seguenti categorie:

a. **aree di pertinenza**, costituite dalle aree direttamente impegnate dai beni sottoposti a vincolo archeologico; esse coincidono con le proprietà Demaniali dello Stato, della Regione Puglia e del Comune di Candela. Le aree di pertinenza sono state precisamente localizzate e perimetrate su mappe catastali per le quali risultano avere una larghezza variabile che va dai 18,50 metri del Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata, dei 27,50mt del Tratturello Foggia-Ordona-Lavello, ai 111,60 mt del Tratturo Regio Pescasseroli-Candela.

b. **aree annesse**, costituite dalle aree contermini all'intero contorno dell'aree di pertinenza, avente una dimensione costante pari a mt 100.

AREE DI PERTINENZA

All'interno delle suddette aree è stata effettuata una classificazione in regime di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 29/2003 art. 2, individuando le seguenti Zone Territoriali Omogenee:

Tratturo Regio Pescasseroli – Candela (n. 7)

Legge Regionale n.29/2003 art.2 Categorie	ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
A	E2	AREA DI SALVAGUARDIA CULTURALE
	E3	AREA DI SALVAGUARDIA CULTURALE E AMBIENTALE
	AP	AREA PEDONALE
	TS	TERRE SALDE
	PC	PISTA CICLABILE

	RF	AREA DI RISPETTO FLUVIALE
B	STR	AREA STRADALE
	P	PARCHEGGI
	RS	AREA DI RISPETTO STRADALE
	FE	ZONA FERROVIARIA
	VP	VERDE PUBBLICO
	RFE	AREA DI RISPETTO FERROVIARIO
C	STE	ZONA A SERVIZI DEL TRAFFICO ESISTENTI
	D	ZONA ARTIGIANALE
	ST	ZONA A SERVIZI DEL TRAFFICO

Tratturelli Foggia – Ordona - Lavello (n. 37) e Cervaro – Candela – Sant'Agata (n. 38)

Le aree di pertinenza dei tratturelli sopra indicati, non essendo mai stati reintegrati al demanio armentizio seguono come andamento spesso con quelle indicate in catasto alla proprietà del demanio comunale - ramo strade- e sono state perimetrale in sede di elaborazione del piano ed in funzione di specifiche esigenze valorizzative.

Legge Regionale n.29/2003 art.2 Categorie	ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
B A	TS	TERRE SALDE
B	STR	AREA STRADALE

AREE ANNESSE

Per queste aree il piano detta un regime pianificatorio che deriva sostanzialmente dallo stato di fatto dei luoghi e dallo stato pianificatorio comunale a seguito delle conferenze di servizio per le zone SA e D. Per quanto concerne le direttive di tutela di cui all'art. 3.15 punto 4.2 delle NTA del PUTTP, il PCT, che ha valenza di un Piano Esecutivo ed apporta le modifiche così come previste dagli articoli 5.06 e 5.07 del PUTTP, annulla tali direttive e deroga la disciplina delle rispettive aree alle NTA del PCT.

Tratturo Regio Pescasseroli – Candela (n. 7)

ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
E	ZONA AGRICOLA
STE	SERVIZI PER IL TRASPORTO ESISTENTI
D	ZONA ARTIGIANALE
SA	ZONA A SERVIZI ALBERGHIERI
E1	ZONA AGRICOLA DI RISPETTO SPECIALE
RF	ZONA DI RISPETTO FLUVIALE

RFE	ZONA DI RISPETTO FERROVIARIA
FE	ZONAFERROVIARIA
RS	ZONA DI RISPETTO STRADALE
STR	AREA STRADALE

Tratturelli Foggia – Ordona - Lavello (n. 37) e Cervaro – Candela – Sant'Agata (n. 38)

ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
E	ZONA AGRICOLA

2.10.2 Indirizzi di trasformabilità delle aree di PERTINENZA del Piano

CATEGORIA A (art. 2 L.R. 29/2003)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio, evidenzino particolare considerazione per la tutela del bene archeologico e per l'assetto ambientale dei luoghi, e comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. Mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse al bene archeologico (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero);

2. Costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche comunali) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione delle testimonianze;

2. Infrastrutture a rete fuori terra e interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione del bene archeologico;

3. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Ogni trasformazione del sito, ad eccetto delle attività inerenti lo studio, la valorizzazione del bene archeologico e la normale utilizzazione agricola dei terreni;

2. Escavazioni ed estrazioni di materiali;

3. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

4. L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa prevista dal PCT;

CATEGORIA B (art. 2 L.R. 29/2003)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Infrastrutture a rete fuori terra e interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione del bene archeologico;

2. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.

Interventi non autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Costruzione di manufatti di qualsiasi genere con esclusione di quelli adibiti e complementari alla viabilità ferroviaria e stradale;

2. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

3. Qualsiasi occupazioni temporanea e deposito di materiali, incluse complementari alla viabilità stradale;

CATEGORIA C (art. 2 L.R. 29/2003)

Interventi autorizzabili

Piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. Ristrutturazione di manufatti edilizi esistenti connessi all'attività presente all'approvazione del presente piano, secondo le specifiche delle ZTO contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione;

2. Costruzione di nuovi manufatti in conformità delle prescrizioni urbanistiche comunali nonché secondo le specifiche delle ZTO contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione;

2. Infrastrutture a rete fuori terra e interrate, limitate all'area di intervento e/o alla stessa Zona Territoriale Omogenea;

3. Attraversamenti carrabili e/o pedonali per raggiungere le proprietà private.

Interventi non autorizzabili

1. Discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

2. Qualsiasi occupazioni temporanea e deposito di materiali, incluse quelle complementari alla viabilità stradale.

2.10.3 Indirizzi di trasformabilità delle aree ANNESSE del Piano

Per quel che riguarda queste aree, gli indirizzi del PUTT/P art.3.15.3 (Regime di Tutela), prescrivono sostanzialmente di effettuare, lungo il contorno delle aree di pertinenza, una verifica della necessità di individuare una idonea fascia di territorio da sottoporre ad un idoneo regime di tutela. Il PCT ha emerso la necessità di annullare il suddetto il vincolo di Tutela (pari a 100 mt), in quanto sono già stati individuati dei regimi di tutela all'interno dell'area di pertinenza che garantiscono sia un rispetto di conservazione e di valorizzazione, che di integrazione nelle forme d'uso e nella fruizione visiva delle stesse aree di pertinenza.

2.10.4 Autorizzazione degli interventi

Gli interventi autorizzabili non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi in particolare dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle N.T.A. allegate al presente piano e ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n.20/2001 ossia sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.

In qualunque momento il Sindaco può sospendere gli interventi che comportino rischi pubblici, alterazione all'ambiente e al paesaggio tratturale o che risultino contrarie al pubblico decoro. In questi

casi sarà ordinato il ripristino, ricostruendo lo stato preesistente all'intervento.

2.11 Il Piano Finanziario

2.11.1 Aree alienabili

Le aree di Piano dei tronchi tratturali proposte per l'aleniazione, di cui all' articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della L. R. n. 29/2003, previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, sono:

Legge Regionale n.29/2003 art.2 Categorie	ID ZTO	DENOMINAZIONE DELLA ZONA
B	AP	AREA PEDONALE
	STR	AREA STRADALE
	RS	AREA DI RISPETTO STRADALE
	FE	ZONA FERROVIARIA
	VP	VERDE PUBBLICO
	RFE	AREA DI RISPETTO FERROVIARIO
C	ST	ZONA A SERVIZI DEL TRAFFICO
	STE	ZONA A SERVIZI DEL TRAFFICO ESISTENTI
	D	ZONA ARTIGIANALE

Il resto delle aree non incluse nell'elenco snon inalienabili in quanto destinate alla valorizzazione del patrimonio armentizio.

2.11.2 Costo di alienazione

Il prezzo della vendita è così stabilito:

a) per i suoli urbanisticamente tipizzati agricoli, dal valore di esproprio, relativamente al fondo non migliorato, determinato dalla Commissione provinciale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;

b) per i suoli tipizzati diversamente dalla lettera a), dal valore stabilito dalla Commissione regionale di valutazione già operante e istituita ex articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, avuto riguardo della loro destinazione urbanistica.

c) per gli immobili liberi ovvero per i quali non sia stata avanzata istanza di acquisto da parte degli attuali utilizzatori sono alienati secondo le procedure dell'articolo 27 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, fatto salvo il diritto di esercizio della prelazione prevista dalla normativa vigente in materia.

2.11.3 Procedura e norme di attuazione dell'alienazione

La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative connesse alla presente legge, provvede a istituire, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, quale struttura incardinata nell'Assessorato agli affari generali - Settore demanio e patrimonio, l'Ufficio

demanio armentizio, fissandone la sede in **Foggia,** così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 67/1980.

L'Ufficio demanio armentizio avrà competenza sull'istruttoria dei piani comunali dei tratturi, sull'istruttoria delle procedure di autorizzazione e di alienazione e sulla vigilanza e la tutela dei Parco al pari dei soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. 67/1980.

2.11.4 Reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione

I proventi derivanti dall'alienazione dei tratturi sono impiegati:

a) per il 30 per cento ai fini di cui all' articolo 30, comma 2, della l.r. 27/1995;

b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e, in particolare, degli stessi tratturi;

c) per il 10 per cento ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'eventuale reintegra dei tratturi da inserire nel Parco e dalla gestione del Parco medesimo.

2.12 Il Progetto di Piano

2.12.1 Gli interventi strategici

L'attuale scenario rilevato dalla presenza di numerose strutture abbandonate e spazi poco funzionali, impone una serie di interventi fisico-funzionali tali da ripristinare, almeno nell'area più compromessa del Tratturo, ossia intorno al casello autostradale, il ruolo che detta area ha nei confronti sia dell'accessibilità alle grosse infrastrutture che ai servizi connessi.

L'assenza di spazi da destinare a parcheggi e stazioni autobus è stato l'elemento trainante del Piano Comunale dei Tratturi, che da una parte tende alla salvaguardia e valorizzazione del bene armentizio, e dall'altra propone degli interventi strategisi per sopperire alle suddette assenze. Infatti da un'indagine locale comunale si evince la necessità di realizzare una stazione di autobus interregionale che funge da nodo tra le utenze provenienti dal capoluogo dauno, dall'area industriale di Melfi e dalle aree pedeappenniniche daune. Inoltre verrebbe garantita l'accessibilità ad un nodo stradale di notevole importanza, quale quello di Candela, centro di smistamento delle merci provenienti da tutta la puglia verso il tirreno.

Altri interventi "strategici" proposti dal piano sono il recupero e ristrutturazione dell'ex-Scaricatoio, di proprietà della Provincia di Foggia da destinare a luogo di ricettività e tempo libero (Albergo, Ristorazione); recupero e rifunzionalizzazione dell'ex-Mattatoio a Centro Visite e Museo della Transumanza.

A corredo dei suddetti interventi e non meno importanti, il Piano propone la riqualificazione delle aree tratturali date in concessione a privati, attraverso interventi edilizi tali da asseverare la pubblica utilità e pubblici servizi.

Infine, per la valorizzazione culturale del tronco armentizio più importante, quale il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela, e nello spirito della L. R. 29/2003, il Piano detta degli indirizzi sull'uso delle

aree armentizie per attività riconducibili al tempo libero.

2.12.2 Descrizione degli interventi

Una descrizione sommaria degli interventi ritenuti strategici ha come obiettivo quello di definire in linea generale i benefici economici indotti dalla loro realizzazione.

Recupero dell'ex-Scaricatoio

Il recupero storico-architettonico da una parte e funzionale delle strutture e delle aree di proprietà della provincia di Foggia, da destinare ad attività alberghiera, comporterebbe un notevole indotto economico vista la completa assenza di questa funzione. Le attività possibili insediabili all'interno di questo complesso sono:

- Sala di ristorazione e ricevimento;
- Sala Congressi;
- Albergo;
- Scuola specialistica in Energia & Ambiente;
- Parco pubblico extraurbano.

Recupero dell'ex-Mattatoio

Il completamento e rifunzionalizzazione degli spazi già realizzati della struttura comunale denominata "ex-Mattatoio" attraverso l'istituzione di un Centro Visite della Transumanza. In questa struttura vanno collocate tutte le attività didattiche e divulgative, nonché del tempo libero per la fruizione culturale degli aspetti storici della tradizione armentizia.

Realizzazione di stazione autobus

L'intervento proposto si inserisce tra quelle attività di nuova realizzazione cha hanno il compito di riqualificare e disciplinare uno degli aspetti più importante: l'accessibilità. Infatti il casello autostradale di Candela rappresenta un nodo strategico per lo smistamento, sia delle merci che delle persone, tra la Capitanata, l'area industriale di Melfi, il subappennino ed il tirreno, in particolare l'area metropolitana di Napoli. Questa struttura ha l'onere di ospitare gli spazi per i parcheggi pubblici e aree per il transito delle persone, uffici ed attività commerciali.

2.12.3 Costo degli interventi

L'individuazione dei costi di intervento nel caso degli interventi di restauro architettonico e strutturale, senza un'analisi dello stato di fatto, appare abbastanza ardua. Pertanto nell'analisi dei costi ci si è basati al calcolo sommario delle opere da realizzarsi attraverso dei parametri di costo complessivo, pubblicato semestralmente dall'autorità delle opere pubbliche.

Stazione Autobus	3000	600	**€**	**1.800.000,00**
Albergo "Scaricatoio"	7.000	800	**€**	**5.600.000,00**
Centro Visite	800	350	**€**	**280.000,00**
		TOTALE COMPLESSIVO	€	7.680.000,00